

Osservazioni di Eni spa al Documento per la Consultazione
36/2014/R/COM

*“Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di
separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas*

San Donato Milanese, 28 febbraio 2014

Con il documento per la consultazione n. 36/2014/R/COM (di seguito: DCO) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: AEEG o Autorità) illustra i propri orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di separazione contabile, di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07.

La scrivente società (di seguito: eni), in qualità di soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas, anche per conto delle società appartenenti al gruppo, formula le proprie osservazioni in relazione alle attività esercite.

Eni ribadisce l'apprezzamento per voler semplificare le disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione n. 11/07, contestualmente alla revisione di alcune parti dell'attuale TIU, per tener conto dell'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in linea generale, condivide le modalità con le quali l'AEEG intende perseguire tali obiettivi.

Si valuta inoltre positivamente il recepimento da parte dell'AEEG di alcune osservazioni formulate dalla scrivente nell'ambito della precedente consultazione, di cui all'atto 82/2013/R/COM, che hanno comportato in alcuni casi la revisione dell'orientamento espresso in precedenza dall'AEEG. In particolar modo si apprezzano gli orientamenti circa:

- l'acquisita consapevolezza che l'introduzione di modalità di classificazione delle poste del bilancio di esercizio nelle diverse voci previste dai conti annuali separati e, soprattutto, di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio ai fini della compilazione dei conti annuali separati comporterebbe, di fatto, la necessità da parte delle imprese di tenere, accanto alla contabilità finalizzata alla redazione del bilancio destinato alla pubblicazione, una vera e propria "contabilità di tipo regolatorio";
- la revisione delle soglie di applicazione del regime ordinario e semplificato di separazione contabile, nonché la previsione di una soglia di esenzione degli obblighi di predisposizione d invio all'AEEG dei conti annuali separati;
- la semplificazione prevista per i soggetti che operano nelle attività libere, relativa alle informazioni di separazione contabile legate alla movimentazione delle immobilizzazioni, attualmente prevista dal TIU. Si può valutare di estendere la semplificazione anche ai produttori di energia elettrica in relazione ai quali l'AEEG prevede invece l'obbligo di comunicare la movimentazione complessiva delle immobilizzazioni afferenti l'attività e i singoli comparti;
- la previsione di lasciare la possibilità di non allocare voci di ricavo ai singoli comparti laddove non esita, per questi, un criterio ritenuto ragionevole di attribuzione ai comparti o di correlazione ai costi;
- l'eliminazione della richiesta di dati fisici duplicati rispetto a quelli richiesti in altre raccolte dati AEEG.

Preme tuttavia fin d'ora sottolineare che alcuni orientamenti finali espressi dall'Autorità appaiono critici.

Ci si riferisce in primo luogo alla decorrenza di applicazione della riforma. Si ritiene indispensabile prevedere l'entrata in vigore del nuovo TIUC con riferimento al primo esercizio che si apre dopo l'approvazione definitiva dell'intero quadro di regole sull'*unbundling* contabile. Ipotizzando il rispetto del termine di approvazione del provvedimento nel primo quadrimestre 2014, si ritiene pertanto necessario prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni a partire dall'esercizio 2015; ciò al fine di consentire agli operatori di predisporre gli strumenti per rilevare fin dall'origine i fatti aziendali in modo da poter alimentare con strumenti di contabilità analitica e gestionale i conti annuali separati destinati all'AEEG. Diversamente, i medesimi operatori sarebbero costretti ad intervenire manualmente in corso d'anno per adeguare le informazioni alle mutate esigenze di rendicontazione che verrebbero, di fatto, introdotte con effetto retroattivo.

Si ribadiscono inoltre le serie perplessità circa l'eventuale istituzione di una vera e propria contabilità regolatoria parallela a quella già adottata dalle società che già si conformano ai principi contabili nazionali e, come la scrivente, internazionali (IFRS – adottati dalle società quotate).

Risposta ai singoli spunti di consultazione.

S4 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.

In merito all'eventuale previsione della nuova attività di misura dell'energia elettrica prodotta si condividono le perplessità sollevate da taluni operatori nell'ambito della precedente consultazione e riportate dall'AEEG nel paragrafo 2.19 del DCO. In particolare si evidenziano le difficoltà legate all'individuazione della citata nuova attività di misura alla luce della marginalità di tale attività nel complesso delle operazioni aziendali dei soggetti coinvolti, dell'onerosità e complessità per adeguare i sistemi contabili.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Con particolare riferimento alla suddivisione dell'attività di vendita in due distinte attività, tale distinzione appare forse eccedere gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità, tenuto conto delle finalità della raccolta dati. Ad ogni modo, la suddivisione della attività di vendita del gas naturale ai clienti finali in due differenti attività, e la loro articolazione nei comparti così come prospettata dall'AEEG, rende necessario adeguare i sistemi di rilevazione dei fatti aziendali e della contabilità analitica e gestionale con tempi di implementazione non trascurabili. In tale senso si ribadisce la necessità che vengano

previste tempistiche adeguate affinché gli operatori possano apportare tali necessarie modifiche.

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

In relazione all'attività di produzione di energia elettrica, l'AEEG prospetta una revisione della struttura dei comparti in cui articolare l'attività. Se da un lato si comprende l'obiettivo della AEEG di voler revisionare la struttura dei comparti per renderla più coerente con le diverse tipologie di tecnologia utilizzata e di incentivazione sull'energia elettrica prodotta, dall'altro non si può non evidenziare che mentre in passato ogni stabilimento di produzione di energia elettrica era in generale riconducibile ad un solo comparto, con la nuova articolazione ciò potrebbe non sarebbe più vero. Ciò comporterebbe la necessità di adeguare il modello di controllo amministrativo, anche con l'apertura di nuovi "profit", in modo da poter ricondurre le singole poste economiche alle singole unità che compongono gli impianti. La scrivente società ritiene che vi sia una notevole complessità aggiuntiva a fronte di un modesto beneficio informativo. Anche per tale motivo la misura prospettata appare sproporzionata. Si richiede pertanto di mantenere l'articolazione in comparti dell'attività di produzione elettrica prevista dall'attuale TIU. Qualora l'AEEG confermasse comunque il proprio orientamento, le tempistiche necessarie per effettuare le opportune modifiche al sistema di controllo amministrativo impongono la definizione di regole certe con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio in relazione al quale tali regole dovranno essere applicate.

In un'ottica di semplificazione di più ampio spettro potrebbe inoltre essere utile prevedere l'aggiunta, all'interno degli elenchi dell'anagrafica operatori, dell'attività di "vendita di energia elettrica su RIU" per gli operatori del settore dell'energia elettrica che svolgono attività di vendita esclusivamente sulle reti interne di utenza (così come definite dall'articolo 33 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") che gestiscono.

In tal modo l'AEEG potrebbe selezionare in maniera opportuna le raccolte dati periodiche cui sottoporre gli esercenti che svolgono attività di vendita solo sulle RIU, a differenza di quanto avviene oggi.

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Si condivide l'orientamento finale espresso dall'AEEG.

S10 Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

S11 Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei

suddetti comparti?

Per le imprese con meno di 5.000 clienti, ma tenute al regime ordinario in quanto operanti anche in attività già soggette a tale regime, si propone di mantenere un unico comparto.

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Si condivide la proposta di voler avviare un tavolo tecnico di approfondimento per l'introduzione di un manuale che abbia un taglio tecnico operativo e che abbia la finalità di individuare, da un lato, criteri per una migliore separazione contabile delle poste del bilancio e dall'altro definire, con più esattezza, la perimetrazione di attività e comparti nonché il contenuto delle voci degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati. Riteniamo che tale percorso possa essere intrapreso anche successivamente all'emanazione del nuovo TIU contabile. Ciò, tuttavia, utilizzando le modalità di valutazione adottate per le poste del bilancio di esercizio destinato alla pubblicazione.

L'eventuale definizione di modalità di valutazione differenti da quelle utilizzate per il bilancio di esercizio destinato alla pubblicazione, anche solo di alcune delle poste ai fini della compilazione dei conti annuali separati, comporterebbe, di fatto, la necessità di tenere una doppia contabilità. Per tale motivo, la soluzione non sembra proporzionata all'obiettivo della raccolta dati. Ad ogni modo, qualora l'AEEG confermasse di voler perseguire tale orientamento, riteniamo necessario che tali modalità di valutazione siano definite contestualmente all'emanazione del nuovo TIU per evitare la replica di attività già svolte per l'adeguamento dei sistemi gestionali. Considerato il significativo impatto che tali previsioni avrebbero, si auspica che eventuali criteri di valorizzazione differenti rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione dei bilanci destinati alla pubblicazione siano limitati alle poste di bilancio ritenute strettamente necessarie da parte dell'AEEG, tipicamente utili alla determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

S15 Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile

Si ritiene condivisibile l'obiettivo dell'AEEG di voler rendere quanto più possibile omogenei i conti annuali separati redatti dalle imprese. Pertanto, si sposa in linea di principio la previsione di un unico *driver* per attribuire alle singole attività le poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise. Tuttavia, è indubbio che l'eliminazione di alcuni dei *driver* attualmente previsti, anziché rappresentare una semplificazione, potrebbe rappresentare un ostacolo per quegli operatori che fino ad oggi non hanno utilizzato il *driver* selezionato dall'AEEG e che non dispongano delle informazioni sulle quali il medesimo *driver* si basa.

A titolo esemplificativo qualora, come prospettato dall'AEEG, fosse previsto un unico *driver* per la *funzione operativa commerciale, di vendita e gestione clientela*, consistente nel *numero delle fatture emesse per ciascuna attività*, e tale informazione non fosse nelle disponibilità dell'operatore, quest'ultimo non sarebbe in grado di applicare il *driver*: ciò che

sarebbe dovuta essere una semplificazione diviene così elemento di complessità aggiuntiva.

Per tale motivo la soluzione capace di coniugare gli obiettivi di semplificazione e comparabilità dei conti separati dei diversi operatori, sembra essere quello riferito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività, informazione di cui tutti gli operatori, necessariamente, dispongono.

*S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?
S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?*

Come avuto modo di osservare nella parte introduttiva, si osserva che qualsiasi modifica dell'attuale articolazione in attività e comparti implica non solo il puntuale adeguamento della contabilità generale, analitica e gestionale, ma anche una corretta strutturazione di tutti i processi che le alimentano. Si pensi ad esempio alla necessità di adeguare i sistemi di fatturazione per attribuire alle singole attività le partite economiche che ne scaturiscono.

È pertanto necessario concedere agli operatori coinvolti il tempo per poter apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi di contabilità e di *reporting* e, per questo motivo, non sembra percorribile l'ipotesi di applicare le nuove disposizioni, la cui approvazione è prevista entro il primo quadrimestre 2014, a partire dall'esercizio 2014. Si ritiene invece che il primo esercizio utile per l'applicazione delle nuove regole debba essere quello che si apre dopo il 31 dicembre 2014, ossia l'esercizio 2015.

Tale orientamento risulta peraltro pienamente coerente con la *ratio* sottesa alla pubblicazione da parte dell'AEEG, entro il 30 novembre di ciascun anno, degli schemi contabili di riferimento per la compilazione dei conti annuali separati: disporre di regole certe prima dell'avvio dell'esercizio al quale tali regole devono essere applicate, in modo che gli operatori possano predisporre *ex ante* gli strumenti per rilevare fin dall'origine i fatti aziendali e poter così alimentare, con strumenti di contabilità analitica e gestionale, i conti annuali separati richiesti dall'AEEG.

Ciò determinerà inevitabilmente una discontinuità e, conseguentemente, una non perfetta confrontabilità dei valori rappresentati all'AEEG in relazione all'esercizio 2015 rispetto a quelli trasmessi in relazione all'esercizio 2014, a motivo della diversa perimetrazione di alcune attività, dei differenti comparti in cui tali attività saranno articolate, nonché delle eventuali modifiche agli schemi contabili che verranno resi disponibili da parte dell'AEEG. Si ritiene che tali difformità non possano essere attenuate richiedendo agli operatori di operare sui dati trasmessi relativi all'esercizio precedente, stante il generale principio di irretroattività delle norme.

È invece condivisibile l'orientamento di prevedere che le disposizioni relative all'applicazione del nuovo regime di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati si applichino già a partire dal primo esercizio che si è aperto dopo il 31 dicembre 2012 (esercizio 2013) e si auspica la contestuale semplificazione prevista per la movimentazione delle immobilizzazioni.

San Donato Milanese, 28 febbraio 2014